

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 740. — *Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici.*

(Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », n. 143 del 22 giugno 1948)

Artt. 1 e 2. — *Modificano rispettivamente gli articoli 60 e 71 del D. L. 10 aprile 1947, n. 261. Le modifiche si trovano riportate a pag. 47 e 50.*

Art. 3. — *Aggiunge, all'art. 72 del suddetto decreto, gli articoli 72-bis fino a 72-septies. Detti articoli sono inseriti nel testo del decreto modificato (pag. 50-52).*

Art. 4. — Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli elenchi di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e sino all'approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto può sospendere i lavori di costruzione o ricostruzione o di grande riparazione di edifici privati negli abitati dei Comuni inclusi negli elenchi menzionati nell'art. 1 del decreto legislativo medesimo, se tali lavori rendano più difficile o più onerosa l'attuazione del piano.

Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni.

Art. 5. — I contravventori all'ordinanza del Prefetto sono puniti con l'ammenda sino a lire centomila.

Inoltre nella valutazione delle indennità di espropriazione dell'edificio, non si tien conto delle opere eseguite dopo la notificazione dell'ordinanza del Prefetto, con la quale viene disposta la sospensione dei lavori.

Art. 6. — *Modifica l'art. 6 del D. L. 1° marzo 1945, n. 154. — Le modifiche si trovano riportate a pag. 18.*

Art. 7. — Gli atti ed i contratti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e nel presente decreto, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art. 8. — L'esenzione decennale di cui all'art. 91 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è applicabile anche alle case ricostruite anteriormente alla sua entrata in vigore semprechè la ricostruzione non sia stata effettuata a totale carico dello Stato.

Art. 9. — Allo scopo di alleviare la crisi degli alloggi nei Comuni maggiormente danneggiati dalla guerra, inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, o in quelli di cui all'art. 49 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta motivata dalle Amministrazioni comunali, può, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, ove occorra, del Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda la tutela monumentale, artistica e paesistica, consentire che gli edifici ad uso di abitazione abbiano altezze maggiori di quelle prescritte dai regolamenti edilizi locali e dalle norme di attuazione dei rispettivi piani regolatori.

La deroga può essere ammessa in via eccezionale anche per costruzioni eseguite oltre i limiti regolamentari anteriormente all'e-

manazione del presente decreto, quando si accerti che tali costruzioni si siano rese indispensabili per attenuare il grave disagio derivante dalla scarsità di abitazioni.

Le disposizioni di cui al presente decreto cesseranno di avere efficacia col 31 dicembre 1949.